



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 19.12.2025

ABSTRACT PARERI

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

***Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR - Task Force Appalti - Progetti
(a cura di)***

Indice

[1. PRINCIPI DELLA CONTRATTAZIONE \(ARTT. 1-12 D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.\)](#)

[2. DIGITALIZZAZIONE \(ARTT. 19-36 D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.\)](#)

[3. ISTITUTI GENERALI DEI CONTRATTI PUBBLICI \(ARTT. 13-18 D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.\)](#)

[4. PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE \(ARTT. 37-47 D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.\)](#)

[5. REGOLE COMUNI, SOGGETTI, PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE \(ARTT. 56-76
D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.\)](#)

[6. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA \(ARTT. 77-112 D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.\)](#)

[7. DISCIPLINA SPECIALE DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA \(ARTT. 48-55 D.LGS. N. 36/2023 E
S.M.I.\)](#)

[8. ESECUZIONE DEL CONTRATTO \(ARTT. 113-126 D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.\)](#)

[9. AFFIDAMENTI PNRR](#)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 19.12.2025

1. PRINCIPI DELLA CONTRATTAZIONE (ARTT. 1-12 D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.)

AMBITO: PRINCIPIO DI APPLICAZIONE DEI CCNL DI SETTORE

ANAC – Delibera n. 14 del 14 gennaio 2025: Indicazione nell'offerta di un diverso CCNL. Valutazione di equivalenza rimessa alla SA.

L'ANAC ha chiarito che spetta alla stazione appaltante, nell'esercizio della propria insindacabile discrezionalità, salvo il caso di manifesta e macroscopica erroneità, irragionevolezza, illogicità, incongruenza o palese travisamento dei fatti, valutare l'equivalenza del contratto collettivo utilizzato dall'operatore economico, diverso da quello indicato dalla SA e ritenuto equipollente.

La valutazione della stazione appaltante deve avere a oggetto sia le tutele economiche, sia quelle normative, in ragione dei parametri di riferimento.

Sul punto, l'ANAC ha evidenziato che il D.Lgs. 209/2024 ha rinviato a un D.M. la definizione della marginalità degli scostamenti dai parametri individuati nell'All. I.01 (riproduttivi di quelli già presenti nel Bando – Tipo 1/2023). Nelle more dell'adozione del predetto D.M., si ritiene applicabile il criterio adottato dall'ANAC per la verifica della marginalità dello scostamento, ritenuta tale in caso di differenza rispetto a due parametri su dodici.

Fonte:

<https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-14-del-14-gennaio-2025>



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 19.12.2025

2. DIGITALIZZAZIONE (ARTT. 19-36 D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.)

AMBITO: E-PROCUREMENT _ PIATTAFORME DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

ANAC – Comunicato del Presidente del 18 giugno 2025: Proroga dell'utilizzo dell'interfaccia ANAC per affidamenti diretti fino a 5.000,00 €

Con il nuovo Comunicato del Presidente ANAC del 18 giugno 2025, è stato prorogato – ancora una volta – l'utilizzo dell'interfaccia web della Piattaforma dei Contratti Pubblici per alcuni adempimenti digitali, al fine di evitare che i microaffidamenti e le procedure escluse dal Codice restino bloccati dalla complessità tecnologica.

Il Comunicato ANAC del 18 giugno 2025 proroga la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità:

- per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022.

Tale proroga opera in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza.

L'ANAC dà atto che sono pervenute dal mercato nuove istanze di proroga per l'uso in via transitoria della PCP web, in relazione alle difficoltà operative ancora riscontrate dalle stazioni appaltanti nell'uso delle PAD con specifico riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000 e alle fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del Codice di cui alla Delibera n. 584 del 2023.

L'Autorità richiama le PAD a porre in essere ogni misura idonea a favorire la semplificazione del procedimento digitale per l'affidamento dei sopra richiamati contratti, nel rispetto delle regole tecniche dell'art. 26, comma 1, del Codice e del relativo aggiornamento in corso. Si riserva di monitorare il buon esito di detta attività per stabilire la definitiva dismissione della scheda per gli affidamenti in parola dalla PCP web.

Si ricorda che la deroga all'uso delle PAD per i micro-affidamenti (di importo inferiore a 5.000 euro) di lavori, servizi e forniture è stata originariamente introdotta con Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, poi prorogata successivamente, da ultimo fino al 30 giugno 2025 con Comunicato del 28 dicembre 2024. La proroga di cui al Comunicato del 18 giugno 2025 è priva di termine, fino a nuovo avviso.

Fonte:

<https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-18-giugno-2025>



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 19.12.2025

3. ISTITUTI GENERALI DEI CONTRATTI PUBBLICI (ARTT. 13-18 D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.)

AMBITO: RUP

Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile – Parere Servizio Supp. Giur. n. 3555 del 23 giugno 2025:
Necessità che la nomina del RUP avvenga con riferimento a ciascuna procedura.

Con il parere n. 3555 del 23 giugno 2025, il MIT interpretando in maniera letterale l'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, ha chiarito che la nomina del RUP deve avvenire per ciascuna procedura di gara, anche per il caso di appalti omogenei o connessi. Infatti, l'art. 15 richiamato, stabilisce che la nomina del RUP avviene per ciascuna procedura.

Conseguentemente, non è ammessa una nomina unica per tutte le gare bandite nell'anno, poiché il RUP va designato nel primo atto di avvio dell'intervento riferito a uno specifico contratto. Resta ferma la possibilità che lo stesso soggetto possa essere nominato RUP per più gare, a seguito della valutazione di compatibilità degli incarichi.

Fonte:

<https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3555>

Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibile – Parere Servizio Supp. Giur. n. 3349 del 03.04.2025: ***Possibilità che il Sindaco rivesta il ruolo di RUP nei Comuni con meno di 5000 abitanti.***

Nei Comuni con meno di 5.000 abitanti si può derogare, ai sensi dell'art. 53, co. 10, L. n. 388/2000, al principio generale del pubblico impiego sulla separazione tra indirizzo politico e gestione: è stato quindi domandato al MIT se il Sindaco, che, in forza di detta deroga ricopre l'incarico di responsabile dell'area tecnica, possa essere equiparato, ai fini dell'applicazione dell'art. 15 D. Lgs. n. 36/2023, ad un dipendente e quindi svolgere le mansioni di RUP nei lavori pubblici (nel caso di specie, oltretutto, il sindaco è in possesso di titolo di studio adeguato - ingegnere).

Il MIT fornisce chiarimenti sottolineando che, anche alla luce delle modifiche apportate dal c.d. correttivo al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 209/2024) – modifiche che ora ammettono, in via residuale, la possibilità di nominare RUP un dipendente appartenente a un'altra P.A. - criterio dirimente per l'assunzione del ruolo del RUP non è la qualifica del rapporto di lavoro, ma il collegamento funzionale con la struttura organizzativa della stazione appaltante, in modo che sia consentito al RUP di esercitare le funzioni gestionali connesse agli affidamenti pubblici, in particolare la titolarità dei poteri di spesa e di firma sugli atti della procedura.

Di conseguenza è consentito che il Sindaco, nei comuni con meno di 5.000 abitanti, qualora gli siano attribuite funzioni gestionali ai sensi di un'apposita disciplina regolamentare, eserciti poteri tipici della dirigenza, compresi quelli relativi alla gestione degli appalti pubblici (art. 107, co. 3, lett. a) TUEL).



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 19.12.2025

Fonte:

<https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3349>

ANAC – Parere Funz. Cons. n. 57/2024: Funzione del RUP. Nomina obbligatoria tra i dipendenti pubblici. Requisiti professionali per la nomina. Responsabili di fase e Struttura di supporto.

Il nuovo Codice ha ridisegnato la figura del RUP, mantenendo la centralità del ruolo del RUP medesimo nell'ambito dei contratti pubblici, ma ridefinendo lo stesso come responsabile unico "di progetto" e non più di "procedimento", come nel previgente assetto recato dal d.lgs.50/2016. Si introduce, in tal modo, la figura del responsabile di una serie di fasi preordinate alla piena realizzazione di un intervento pubblico.

Ciò emerge chiaramente dall'esame dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023, il quale, dopo aver stabilito al comma 1 che nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico, la stazione appaltante nomina un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice, aggiunge al comma 2 che il RUP è nominato "tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni".

Secondo il nuovo codice, dunque, il Responsabile Unico di Progetto è investito di una primaria funzione, ossia quella di assicurare la piena realizzazione dell'intervento, dalla fase di programmazione alla completa esecuzione dello stesso. Nello svolgimento di tali compiti, tenuto anche conto della complessità degli stessi, il RUP può essere coadiuvato dai responsabili di fase di cui al comma 3 dell'art. 15 cit. o dalla struttura di supporto di cui al comma 6 del medesimo art. 15 cit., svolgendo in tal caso anche funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento sulle attività assegnate a tali ulteriori figure.

Fermo quanto previsto per gli appalti/concessioni di lavori e per i servizi di architettura e ingegneria (per i quali il RUP deve essere un tecnico), negli appalti di servizi e forniture, il ruolo di RUP non deve necessariamente essere assegnato a specifiche tipologie di professionalità (di natura tecnica o amministrativa) come richiesto nell'istanza di parere, ma le norme sopra richiamate stabiliscono che tale ruolo sia rivestito da un soggetto in possesso di titolo di studio di "livello adeguato" e di "esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare".

Fonte:

<https://www.anticorruzione.it/-/parere-funzione-consultiva-n.-57-del-6-novembre-2024>



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 19.12.2025

ANAC – Parere Funz. Cons. n. 33/2024: Compiti del RUP nel caso di nomina di Responsabili di fase. Discrezionalità della SA nella scelta del modello organizzativo più idoneo.

Il Responsabile unico di progetto è investito di una primaria funzione, ossia quella di assicurare la piena realizzazione dell'intervento, dalla fase di programmazione alla completa esecuzione dello stesso. Nello svolgimento di tali compiti, tenuto anche conto della complessità degli stessi, il RUP può essere coadiuvato dai responsabili di fase di cui al comma 3 o dalla struttura di supporto di cui al comma 6, svolgendo in tal caso anche funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento sulle attività assegnate a tali ulteriori figure.

Nel caso di nomina dei responsabili di fase, come sottolineato nella Relazione Illustrativa del Codice "tale opzione presenta il vantaggio di evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica. In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti. Si introduce, quindi, un principio di "responsabilità". Viene quindi in rilievo "un soggetto responsabile non di un singolo procedimento, ma di una pluralità di procedimenti: tutti quelli relativi, appunto, alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi da realizzarsi mediante contratti pubblici [...]". Non si tratta di un procedimento unitario articolato in più sub-procedimenti, eventualmente di competenza di diversi uffici. Nel caso dei contratti disciplinati dal codice, si tratta di procedimenti diversi, ciascuno dei quali destinato a sfociare nell'adozione di un provvedimento o atto autonomo. Il codice dei contratti fa riferimento al responsabile unico del progetto come persona fisica e non come un ufficio. Di qui la previsione nell'allegato: a) dei requisiti di professionalità e competenza richiesti al funzionario affinché possa essere nominato responsabile unico del progetto; b) di una esemplificazione dei delicati compiti di coordinamento e di impulso svolti da una persona fisica dotata di adeguati titoli di studio e competenze professionali; c) dei poteri decisionali del RUP nelle diverse fasi della realizzazione dell'intervento pubblico [...]"

Può quindi affermarsi che secondo le previsioni del nuovo Codice sopra richiamate, il d.lgs. 36/2023 rimette alla discrezionalità delle singole amministrazioni aggiudicatrici, l'individuazione del modello organizzativo ritenuto più idoneo ai fini dell'individuazione del RUP ed eventualmente dei Responsabili di fase, sulla base dei requisiti di professionalità e di competenza richiesti dalle norme stesse.

Fonte:

<https://www.anticorruzione.it/-/parere-funzione-consultiva-n.-33-del-24-giugno-2024>



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 19.12.2025

4. PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE (ARTT. 37-47 D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.)

AMBITO: REQUISITI E COPERTURA ASSICURATIVA DEI PROGETTISTI INTERNI

ANAC – Parere Funz. Cons. n. 64/2023: *Non richiesta l'iscrizione all'Albo professionale. Obbligatorietà della polizza assicurativa con spese a carico del QE.*

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'esercizio della sua funzione consultiva, con parere n. 64 del 10 gennaio 2024, ha precisato che:

- in assenza di diverse indicazioni nel D.lgs. 36/2023, può ritenersi confermata anche nel regime delineato dal nuovo Codice, l'insussistenza di un obbligo di iscrizione all'Albo professionale per i progettisti interni all'amministrazione, fermo restando in ogni caso il possesso di idonea competenza in materia, in base alle caratteristiche dell'oggetto della progettazione affinché venga garantita la qualità della stessa e l'abilitazione all'esercizio della professione, quest'ultima funzionale alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione di responsabilità, secondo le previsioni dell'ordinamento professionale;
- può ritenersi confermato dal d.lgs. 36/2023 l'obbligo della stipula delle polizze assicurative per i progettisti interni e più in generale di tutte le figure indicate all'art. 45, comma 2, D.lgs. 36/2023, per le sole attività elencate nell'Allegato I.10. Le relative spese sono a carico delle somme previste nel quadro economico dell'intervento.

Fonte:

<https://www.anticorruzione.it/-/parere-funzione-consultiva-n.-64-del-10-gennaio-2024>

AMBITO: INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

ANAC – Parere Funz. Cons. n. 36/2024: *Impossibilità di riconoscere l'incentivo per funzioni tecniche in caso di affidamento in house.*

Sebbene la previsione dell'art. 45 sia riferita alle "procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture" quindi dotata di maggiore portata applicativa rispetto all'art. 113 del previgente D.lgs. 50/2016, che circoscriveva la corresponsione di incentivi solo in caso di "gara" (cfr. parere Funz. Consultiva 54/2023), per effetto della peculiarità degli affidamenti *in house*, si ritiene che in relazione ad essi non sia possibile riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche, stante il rapporto di immedesimazione organica rispetto all'ente dante causa e la conseguente assenza di terzietà della società in house.

Invero, il modello "*in house providing*" si caratterizza per la mancanza di una concreta terzietà ed estraneità del soggetto affidatario dell'attività rispetto alla pubblica amministrazione affidante, con la conseguenza che, diversamente da quanto



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 19.12.2025

si verifica nel caso dell'esternalizzazione, manca una reale relazione intersoggettiva per cui, nella sostanza, è come se il bene o il servizio fosse prodotto da un organo interno dell'amministrazione controllante.

Fonte:

<https://www.anticorruzione.it/-/parere-funzione-consultiva-n.-36-del-3-luglio-2024>

ANAC – Parere Funz. Cons. n. 54/2023: Possibilità di riconoscere l'incentivo per funzioni tecniche in caso di affidamento diretto.

Sulla base del tenore letterale della norma e della ratio della stessa, come esplicitata nella citata Relazione illustrativa, si ritiene possibile riconoscere il compenso incentivante al personale dell'ente, anche nel caso di affidamento diretto del contratto d'appalto, sottolineando che ai sensi dell'art. 45, comma 2, d.lgs. 36/2023, primo periodo, l'incentivo è strettamente correlato alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti, come specificate nell'allegato I.10.

Fonte:

<https://www.anticorruzione.it/-/parere-funzione-consultiva-n.-54-del-25-ottobre-2023>

AMBITO: ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA/INGEGNERIA (ACCORDO QUADRO) – PRINCIPIO DELL'EQUO COMPENSO NELLA DISCIPLINA DEL CORRETTIVO

ANAC – Parere Funz. Cons. n. 16/2025: Inapplicabilità del principio dell'equo compenso a procedura di affidamento già avviata. Revocabilità della procedura. Impossibilità di rinegoziazione o modifica in sede di stipula dei contratti attuativi di accordo quadro.

L'Autorità Nazionale anticorruzione viene interpellata su quattro questioni riguardanti un accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto la progettazione di fattibilità tecnico-economica, la progettazione esecutiva, da redigere e restituire in modalità BIM, oltre al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, in relazione a interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo e nuova edificazione.

La procedura di gara è stata indetta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della sola qualità: l'elemento relativo al costo ha assunto la forma del prezzo fisso e gli operatori economici sono stati chiamati a competere solo sull'offerta tecnica.

Tale scelta, secondo la stazione appaltante richiedente, è stata determinata dal fatto che al momento della redazione e della pubblicazione degli atti di gara vi era incertezza del quadro normativo di riferimento relativo all'applicabilità o meno



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 19.12.2025

della legge n. 49/2023 sull'equo compenso alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria disciplinati dal codice.

Nel frattempo, mentre la procedura di gara era in fase iniziale di valutazione delle offerte, è entrato in vigore il D. Lgs. n. 209/2024 (c.d. correttivo) che ha introdotto l'art. 41, co. 15 bis, D. Lgs. n. 36/2023 che, al fine di garantire il rispetto del principio dell'equo compenso, ha stabilito che nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la componente dell'importo a base d'asta – pari al 65% dello stesso – non è ribassabile, ammettendo la ribassabilità della quota residua della base d'asta – nella misura del 35% e limitando il peso attribuibile alla componente economica dell'offerta alla soglia massima del 30% al fine di privilegiare gli elementi qualitativi delle offerte, alle quali è garantito un peso non inferiore al 70%.

Le questioni affrontate dal parere sono le seguenti:

1) disciplina applicabile all'appalto indicato, in assenza di una specifica indicazione da parte del legislatore, tenuto conto dell'entrata in vigore del correttivo e della particolarità dell'istituto dell'accordo quadro che, in quanto contratto "normativo", necessita di una successiva manifestazione di volontà tra le parti.

ANAC sul punto precisa che le disposizioni dell'art. 41, nella versione modificata dal D. Lgs. n. 209/2024, secondo il principio *tempus regit actum*, trovano applicazione esclusivamente alle gare di appalto indette successivamente alla data di entrata in vigore del correttivo stesso, anche con riferimento agli accordi quadro disciplinati dall'art. 59 D. Lgs. n. 36/2023.

"In assenza di specifiche disposizioni transitorie in senso contrario, è con riferimento alla pubblicazione dei documenti di gara a monte, che occorre riferirsi per l'individuazione della disciplina normativa applicabile all'accordo quadro, secondo il richiamato principio del tempus regit actum e non al momento della stipula dei singoli accordi attuativi": di conseguenza la gara indetta prima dell'entrata in vigore del correttivo resta disciplinata dall'assetto normativo vigente a tale data, anche con riguardo alla stipula dei contratti attuativi dell'accordo quadro.

2) Impatto della sopravvenienza normativa recata dal correttivo sulla gara in corso, in considerazione del fatto che tale sopravvenienza implica un aggravio per la spesa pubblica, al fine di comprendere se la stazione appaltante abbia l'obbligo di valutare la revocabilità della procedura già avviata.

ANAC rileva che, in assenza di profili di illegittimità della procedura di gara, il proseguimento della gara in corso, tenuto anche conto dell'incerto contesto normativo di riferimento, può formare oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, nell'esercizio del potere discrezionale di competenza.

3) Variazioni / rinegoziazioni dei contratti attuativi prima della stipula degli stessi in considerazione del mutamento di disciplina sull'equo compenso determinato dal correttivo.

ANAC ribadisce che non appare consentito, sulla base di quanto previsto dall'art. 59 D. Lgs. n. 36/2023, procedere alla rinegoziazione delle condizioni di aggiudicazione fissate nel bando dell'accordo quadro, se non nei limiti stabiliti dallo stesso art. 59 cit. La rinegoziazione con gli aggiudicatari dei termini economici dell'appalto per conseguire una riduzione del valore dei singoli accordi quadro potrebbe costituire una modifica sostanziale alle condizioni di aggiudicazione dell'accordo quadro, non coerente con le disposizioni dell'art. 59 cit.

4) Possibilità di conseguire risparmi di spesa, una volta conclusa la procedura di gara e prima della sottoscrizione dei singoli accordi quadro, mediante ricorso agli strumenti degli artt. 9 e 120, co. 1 lett. c) D. Lgs. n. 36/2023 operando una



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 19.12.2025

decurtazione del valore complessivo dei singoli accordi quadro nei limiti del c.d. quinto d'obbligo avviando nel contempo una rinegoziazione con gli aggiudicatari per conseguire una riduzione del valore in questione in misura superiore al 20% ed entro il limite del 50% del valore del contratto.

ANAC precisa che l'art. 120 D. Lgs. n. 36/2023 in materia di modifica dei contratti in corso di esecuzione costituisce una norma di stretta interpretazione, contemplando delle ipotesi di deroga al principio dell'evidenza pubblica.

L'eventuale rinegoziazione dei termini economici dei contratti attuativi in diminuzione rappresenta, inoltre, una modifica sostanziale dell'appalto, non consentita dal medesimo art. 120 cit.

Per quanto riguarda l'istituto del c.d. quinto d'obbligo, previsto dall'art. 120, co. 9, D. Lgs. n. 36/2023, ANAC precisa che la disposizione di legge non consente di rinegoziare i termini economici dell'appalto, ma si riferisce all'aumento o alla diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Fonte:

<https://www.anticorruzione.it/-/parere-funzione-consultiva-n.16-del-16-aprile-2025>

AMBITO: PREZZARI REGIONALI

ANAC – Delibera n. 129 del 02.04.2025: Riferimento obbligatorio ai prezzi regionali in vigore nella fase di approvazione del progetto. Non applicabilità dell'istituto della revisione prezzi prima dell'avvio dell'esecuzione.

Una stazione appaltante ha chiesto parere all'ANAC sulla possibilità di applicare l'istituto della revisione dei prezzi, disciplinato dall'art. 60 D. Lgs. n. 36/2023, nell'ipotesi in cui, in corso di gara, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, intervenga un aumento dei prezzi del prezzario regionale utilizzato per predisporre gli atti della gara stessa.

ANAC ribadisce che ai sensi dell'art. 41, co. 13, D. Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti devono dare puntuale applicazione dei prezzari regionali e tale obbligo è da riferirsi alla fase di approvazione del progetto e non a quelle ad essa successive.

L'Autorità, in questo parere, precisa che è consentito valutare l'opportunità di apportare modifiche non sostanziali alle condizioni di affidamento solamente in presenza di circostanze eccezionali, impreviste ed imprevedibili, sopravvenute dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto d'appalto.

Fonte:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/281534687/Parere+di+precontenzioso+n.+129+del+2+aprile+2025.pdf/37254670-8165-811a-e192-c1c35e9b80bb?t=1744186354933>

AMBITO: VERIFICA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 19.12.2025

ANAC - Comunicato del Presidente del 30.04.2025: Incompatibilità tra il ruolo di progettista e quello di verificatore. In caso di esternalizzazione della verifica, esclusione (non automatica) del concorrente per insanabile conflitto di interessi.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, per dirimere alcune criticità riscontrate nell'applicazione del divieto di affidamento del servizio di verifica della progettazione a soggetti che hanno partecipato alla redazione della stessa, ha precisato che:

- l'art. 34, co. 3, All. I.7 D. Lgs. n. 36/2023 prevede che *"Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo"*;

- la violazione della predetta norma è riconducibile alle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95, co. 1, lett. b) D. Lgs. n. 36/2023: *"La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 16 non diversamente risolvibile"*;

- trattandosi di una causa di esclusione non automatica, va rimessa alla valutazione in concreto della stazione appaltante e assumono particolare importanza le misure che quest'ultima è chiamata preventivamente ad adottare, onde evitare che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.

ANAC raccomanda, pertanto, alle stazioni appaltanti di prevedere espressamente nei bandi di gara per l'affidamento del servizio di verifica della progettazione, tra i requisiti di partecipazione, il non aver svolto attività di progettazione, per il medesimo progetto, cui afferisce l'attività di verifica.

Il conflitto di interesse, infatti, in siffatte fattispecie, appare difficilmente risolvibile e superabile, stante la necessaria terzietà che deve essere garantita dal soggetto verificatore.

Fonte:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/280912844/Comunicato+del+Presidente+del+30+aprile+2025+-+Incompatibilit%C3%A0+tra+lo+svolgimento+dell%E2%80%99attivit%C3%A0+di+verifica+e+l%E2%80%99attivit%C3%A0+di+progettazione+afferente+al+medesimo+progetto.pdf/3f6cc7f7-4c17-421c-b9b4-869ad1568781?t=1746634715307>



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 19.12.2025

5. REGOLE COMUNI, SOGGETTI, PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ARTT. 56-76 D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.)

AMBITO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ANAC – Parere Funz. Cons. n. 50/2024: Centrale unica di committenza. Le competenze sono quelle definite dall'accordo. La stipula del contratto non richiede alcuna qualificazione (salvo che nelle ipotesi di PPP).

Il sistema di qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di Committenza attiene a due ambiti di intervento: la procedura di affidamento dell'appalto e l'esecuzione del contratto. Nessuna qualificazione è invece richiesta e prescritta ai fini della stipula del contratto di appalto (diversamente dalle ipotesi di PPP, per le quali l'art. 174, comma 5, del Codice prescrive espressamente che "I contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'articolo 63").

Pertanto, la stipula del contratto neppure costituisce una fase della procedura di affidamento.

L'affidamento è definito dal Codice come "l'atto o la procedura attraverso i quali il contratto è aggiudicato all'operatore economico selezionato o scelto dalla stazione appaltante o dall'ente concedente" (cfr. art. 3, comma 1, lett. a) dell'allegato I.1). La procedura di affidamento, quindi, termina con l'atto formale che decreta la migliore offerta e individua il soggetto che andrà a stipulare il contratto con la Stazione appaltante.

Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo - ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza (art. 62, comma 9, del Codice). L'accordo/convenzione assolve alla funzione di delimitare in modo chiaro e preciso le attività di competenza della S.A. delegante e quelle rimesse alla Stazione appaltante/CUC qualificata.

Fermo restando il potere delle parti di definire nell'accordo di cui all'art. 62, comma 9, le competenze della Stazione appaltante delegante e di quella delegata, rimettendo a quest'ultima anche la sottoscrizione del contratto in nome e per conto della Stazione appaltante non qualificata-delegante, il sistema codicistico non prevede un obbligo di qualificazione per la stipula del contratto di appalto.

Fonte:

<https://www.anticorruzione.it/-/parere-funzione-consultiva-n.-50-del-25-settembre-2024>

AMBITO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 19.12.2025

ANAC – Parere Funz. Cons. n. 56/2024: LA procedura negoziata senza pubblicazione di un bando è applicabile in caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'appaltatore se ricorre l'estrema urgenza. Sussiste tale presupposto nel caso di contratti finanziati con fondi del PNRR.

In caso di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento dell'appaltatore, che segua allo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica aggiudicata all'unico concorrente in gara, nei termini descritti nell'istanza di parere, tenuto conto dei tempi entro i quali il contratto deve essere portato a termine ai fini dell'attuazione degli obiettivi PNRR (termine non comunicato nella richiesta di parere, così come i dati relativi alla consistenza dell'appalto), e considerato altresì il rilievo che il legislatore ha riconosciuto all'attuazione dello stesso PNRR (tanto che sono state dettate in materia specifiche ed eccezionali disposizioni normative), le circostanze sopra indicate, possono formare oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, ai fini dell'applicazione dell'art. 76, comma 2, lett. c) del Codice, ove i tempi occorrenti per l'espletamento delle ordinarie procedure di gara siano ritenuti dalla stessa incompatibili con il tempestivo completamento delle opere entro i ristretti termini previsti ai fini dell'attuazione degli obiettivi PNRR.

Ciò a condizione che sia adeguatamente motivato, nel primo atto della procedura, il nesso di causalità tra la specifica situazione di fatto e l'urgenza dell'affidamento dell'appalto.

Fonte:

<https://www.anticorruzione.it/-/parere-funzione-consultiva-n.-56-del-23-ottobre-2024>



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 19.12.2025

6. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA (ARTT. 77-112 D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.)

AMBITO: BANDI TIPO

ANAC – Comunicato del Presidente del 14 gennaio 2025: Impatto del D.lgs. n. 209/2024, cd "Correttivo", sulle clausole del Bando – Tipo 1/2023.

In ragione delle modifiche normative introdotte dal D.lgs. 209/2024, che hanno inciso su numerose disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, impattanti anche sul Bando Tipo 1, le norme sopravvenute sostituiscono le clausole del Bando – Tipo incompatibili con il dettato legislativo.

Si tratta, di conseguenza, di un'etero-integrazione del bando tipo, limitata temporalmente alla sostituzione del medesimo Bando – Tipo, alla luce della novella legislativa.

Fonte:

<https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-presidente-del-14-gennaio-2025>

AMBITO: REQUISITI DI ORDINE GENERALE

ANAC – Delibera n. 397 del 6 settembre 2023: Cause di esclusione non automatica. Illecito professionale grave. Tipizzazione delle fattispecie. Irrilevanza dell'iscrizione nel registro degli indagati.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato, con delibera n. 397 del 2023, che la mera iscrizione nel registro degli indagati ex art. 335 c.p.p. non può più costituire una causa di esclusione dalle gare d'appalto, nella forma di illecito professionale grave, ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. n. 36/2023.

A differenza della previgente disciplina, che consentiva alla stazione appaltante di valutare la mera iscrizione nel registro degli indagati ai fini della sussistenza di un illecito professionale grave, ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice, in virtù della tassatività dei fatti costituenti grave illecito professionale e dei mezzi di prova adeguati ai fini della loro valutazione, determina, di fatto, l'impossibilità di procedere in tal senso. Invero, il nuovo Codice degli Appalti ha operato una tipizzazione delle fattispecie costituenti grave illecito professionale (art. 98, comma 3, D.lgs. n. 36/2023) e dei "mezzi di prova adeguati" ai fini della valutazione della sussistenza dell'illecito stesso (art. 98, comma 6, D.lgs. n. 36/2023).

Considerato, pertanto, che la mera iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. non è espressamente menzionata nell'art. 98 D.lgs. n. 36/2023 e tenuto, altresì, conto del principio di tassatività di cui all'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice, la stessa non può, da sola, formare oggetto di valutazione ai fini della sussistenza di un illecito professionale grave.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione
utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 19.12.2025

Fonte:

<https://www.anticorruzione.it/-/parere-sulla-normativa-n.-397-del-6-settembre-2023>



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 19.12.2025

7. DISCIPLINA SPECIALE DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA (ARTT. 48-55 D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.)

AMBITO: DURATA DELL'ITER DI AFFIDAMENTO

Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile – Parere Servizio Supp. Giur. n. 3469/2025: Mancanza di una specifica disciplina sulla durata dell'iter di affidamento dei contratti sotto soglia. Riferimento necessario alla L. n. 241/1990.

Nella disciplina del codice dei contratti riferita agli affidamenti diretti, non è stabilito alcun termine di conclusione dell'iter procedimentale che li riguarda.

Con il parere n. 3469/2025, il MIT ha precisato che l'art. 17 e l'All. I.3 del D.lgs. n. 36/2023 non contemplano, per gli affidamenti diretti, un termine entro il quale concludere la procedura di affidamento.

Sulla questione, il Ministero ha chiarito che l'assenza di un termine di conclusione del procedimento rappresenta il logico corollario del fatto che la procedura di affidamento diretto, per espressa previsione legislativa, non è una procedura di gara, anche nelle ipotesi in cui sia stato procedimentalizzato.

Il MIT ha, comunque precisato che pur in assenza di un termine legislativamente stabilito, resta fermo il rispetto degli obblighi di correttezza del procedimento amministrativo e delle tempistiche necessarie per l'espletamento delle attività previste dal codice nell'ottica di garantire il principio del risultato.

Inoltre, l'affidamento diretto, pur non dando vita ad una gara, costituisce comunque un procedimento amministrativo e come tale trova le proprie regole di base e generali nella legge 241/90, tra cui l'individuazione di una tempistica certa per la definizione del procedimento.

Fonte:

<https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3469>

AMBITO: PRINCIPIO DI ROTAZIONE

ANAC – Parere Funz. Cons. n. 39/2024: Derogabilità del principio di rotazione. I presupposti non sono alternativi ma concorrenti. Inapplicabilità della deroga agli affidamenti diretti.

Ai fini della deroga al principio di rotazione, i requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 49 del D.lgs. n. 36/2023 devono essere concorrenti e non alternativi tra loro. Pertanto, al fine di procedere all'affidamento del contratto in deroga al



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 19.12.2025

principio di rotazione, è necessaria la contemporanea presenza dei presupposti indicati dalla norma (in questo senso si vedano ANAC Parere funzione consultiva n. 58 del 15 novembre 2023 e ANAC Delibera n. 149 del 20 marzo 2024). Allo stesso tempo, però, la deroga di cui all'art. 49, comma 4, non opera per gli affidamenti diretti dell'art. 50, co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023.

Fonte:

<https://www.anticorruzione.it/-/parere-funzione-consultiva-n.-39-del-30-luglio-2024>



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 19.12.2025

8. ESECUZIONE DEL CONTRATTO (ARTT. 113-126 D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.)

AMBITO: VARIANTI, VARIAZIONI E MODIFICHE

ANAC – Comunicato del Presidente del 30 gennaio 2025: Modalità di comunicazione dei dati informativi sulle modifiche ai contratti e sulle varianti in corso d'opera. Utilizzo obbligatorio delle piattaforme di approvvigionamento digitale.

In applicazione della disciplina relativa alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 36/2023, l'ANAC ha chiarito che le comunicazioni concernenti le modifiche al contratto e le varianti devono essere effettuate esclusivamente in modalità telematica e non tramite PEC.

In particolare, per le procedure indette a partire dal 2024 ed assoggettate al nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023), i dati relativi alle modifiche contrattuali sono da trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Saranno, quindi, considerate irricevibili tutte le comunicazioni relative a modifiche contrattuali e varianti in corso d'opera avvenute con altri sistemi.

L'Autorità ha chiarito, inoltre, che per le varianti in corso d'opera di valore superiore al 10% e relative a contratti sopra soglia, la documentazione individuata dall'allegato al Codice dei Contratti Pubblici deve essere resa disponibile dalla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'approvazione, tramite un link che rinvia alla sezione "Amministrazione trasparente": la documentazione va conservata in un'apposita sottosezione denominata "Varianti in corso d'opera" nell'ambito della più generale sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Fonte:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/280912844/Comunicato+del+Presidente+del+30+gennaio+2025+-+modifiche+contratti+e+varianti.pdf/7977a9bc-a968-9ffd-1c99-06125d63146b?t=1739202118193>

AMBITO: ADEGUAMENTO PREZZI

ANAC – Parere Funz. Cons. n. 4/2025: Interpretazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022. L'adeguamento dei prezzi opera sia in aumento che in diminuzione.

L'adeguamento dei prezzi, previsto dal d.l. 50/2022, è un'operazione di natura contabile che non modifica le pattuizioni originarie e quindi i prezzi contrattuali ma è finalizzata ad assicurare un adeguamento dei prezzi alle mutate condizioni economiche generali.

Pertanto, la stazione appaltante deve procedere all'adeguamento dei prezzi, secondo le modalità stabilite, tanto nel caso in cui la variazione dei prezzi sia in aumento, quanto nell'ipotesi in cui la variazione dei prezzi sia in diminuzione.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 19.12.2025

A tale conclusione è possibile pervenire in virtù dell'interpretazione letterale dell'art. 26 del D.L. 50/2022, atteso che:

- secondo il comma 6-bis dell'art. 26 del d.l. 50/2022 lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 è adottato applicando, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara;

- ai sensi del comma 6-quinquies dell'art. 26 del d.l. 50/2022, nelle more dell'aggiornamento dei prezziari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l'ultimo prezzo adottato. All'eventuale congruaggio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzo.

Dalle disposizioni richiamate, si evince che:

- a) al ricorrere delle condizioni stabilite dall'art. 26 del D.L. 50/2022, - norma di natura eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione - scatta l'obbligo per la pubblica amministrazione di procedere all'adeguamento dei prezzi;
- b) in base all'interpretazione letterale del citato art. 26, l'applicazione dei prezziari annualmente aggiornati è da considerarsi sia in aumento che in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta;
- c) gli eventuali minori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell'ambito del medesimo intervento;
- d) come osservato dallo stesso MIT (parere n. 2789/2024), la stazione appaltante deve procedere in ogni caso all'adeguamento anche in assenza di specifica istanza dell'appaltatore, nonché nel caso in cui tale aggiornamento determini una diminuzione (parziale o complessiva) del prezzo di contratto.

Fonte:

<https://www.anticorruzione.it/-/parere-funzione-consultiva-n.-4-del-12-febbraio-2025>

AMBITO: PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile – Parere Servizio Supp. Giur. n. 3392/2025: Il premio di accelerazione va obbligatoriamente previsto. Natura autonoma rispetto al compenso. Per il pagamento devono essere utilizzate le somme della voce "imprevisti" del QE.

Con il parere n. 3392/2025, il MIT ha chiarito la natura giuridica del premio di accelerazione previsto dall'art. 126, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 19.12.2025

La disposizione richiamata stabilisce che per gli appalti di lavori, la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo.

A seguito dell'intervento del Correttivo, per gli appalti di lavori, la stazione appaltante ha ora l'obbligo (e non più la facoltà) di prevedere il premio di accelerazione nel bando o nell'avviso di indizione della gara. Inoltre, anche in caso di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialità, ove compatibile con l'oggetto dell'appalto.

Sulla questione, il MIT ha chiarito che il premio di accelerazione ha una natura autonoma rispetto al compenso previsto a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dell'opera. Si tratta, infatti, di compensi che hanno una causa autonoma rispetto al corrispettivo e costituisce oggetto di una obbligazione del tutto eventuale che si concretizza nella sola ipotesi in cui l'impresa esecutrice consegni l'opera a regola d'arte in anticipo rispetto alle tempistiche stabilite contrattualmente.

In ragione di quanto sopra, il MIT ha escluso che il premio di accelerazione possa essere inserito in una voce dedicata del quadro economico, dovendo essere inserito nella voce imprevisti. Infatti, il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "impresvisi", nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Fonte:

<https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/Consultazione>

AMBITO: PENALE

ANAC – Delibera n. 73 del 19 gennaio 2024: La penale si ricollega al colpevole inadempimento dell'esecutore ed è applicabile solo nel caso di ritardata esecuzione della prestazione.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato, con delibera n. 73 del 2024, che il connotato essenziale della clausola penale, sia nei contratti pubblici, sia nel Codice civile riguardante tutti i contratti, è rappresentato dall'inadempimento, essendo legata, nel primo caso, al ritardo nell'esecuzione della prestazione contrattuale, e nel secondo caso, in senso più ampio, all'inadempimento o ritardo nell'adempimento.

La penale, dunque, non è configurabile qualora sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile all'obbligato, costituendo, in tale ultima ipotesi, una condizione o clausola atipica che può essere introdotta dall'autonomia contrattuale delle parti, ma resta inidonea a produrre gli effetti specifici stabiliti dal legislatore per la clausola penale.

Perciò, l'applicazione della penale non può essere svincolata dall'inesatta esecuzione della prestazione.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 19.12.2025

In particolare, la penale applicabile nell'ambito dei contratti pubblici è -come sopra anticipato- solo quella legata al ritardo nell'esecuzione della prestazione, come prevista prima dall'articolo 113 bis, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e ora dall'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023.

Fonte:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/190202672/Delibera+n.+73+del+17+gennaio+2024.pdf/3a024228-537a-c78e-d376-c8d352acbdd5?t=1708686979977>

AMBITO: CERTIFICATO DI ESECUZIONE LAVORI

ANAC – Comunicato del Presidente del 30 gennaio 2025: Il CEL va rilasciato anche in relazione ai maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione e adeguamento prezzi.

Con il Comunicato del 30 gennaio 2025, l'ANAC ha chiarito le modalità di inserimento dei maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione ex art. 1 septies del D.L. n. 73/2021 e di adeguamento prezzi ex art. 26 del D.L. 50/2022, all'interno dei certificati di esecuzione lavori (CEL), nonché in relazione alla imputabilità degli stessi ai fini dell'ottenimento della qualificazione per la classifica SOA corrispondente.

In particolare, nelle more dell'aggiornamento del "Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro", sono state individuate le seguenti modalità operative:

- all'atto della compilazione del CEL, la sede corretta per l'inserimento della maggiorazione dei prezzi risulta il quadro di CEL 4.3 denominato "Altri importi autorizzati ...";
- gli importi inseriti in tale Quadro, unitamente a quelli del 3.1 "Importo di contratto" e 4.2 "Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi" costituiranno l'importo indicato nel Quadro 5 "Totale importi autorizzati";
- il riconoscimento del maggior valore delle opere eseguite all'operatore economico dovrà essere inserito nei quadri 6.2 e 6.3., incrementando il valore di quelle lavorazioni che sono state interessate dall'aumento dei prezzi di mercato.

Fonte:

<https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-30-gennaio-2025-cel>



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 19.12.2025

9. AFFIDAMENTI PNRR

AMBITO: DISCIPLINA APPLICABILE

Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile – Parere Servizio Supp. Giur. n. 2295/2023: Ai sensi dell'art. 226, c. 5, del nuovo codice, ogni richiamo alle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 s'intende riferito a quelle del D.lgs. n. 36/2023 o ai suoi principi.

Superando l'orientamento interpretativo espresso con la circolare del 12/07/2023, con il parere n. 2295 del 18/09/2023, il Ministero afferma che alle procedure per l'affidamento dei contratti finanziati con le risorse PNRR/PNC avviate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice (e quindi a far data dall'1/07/2023) trova applicazione l'articolo 226, comma 5 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo cui ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

Fonte:

<https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2295>